



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

n. 39 del 30/06/2021

Oggetto: **ADOZIONE REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
DEFINIZIONI DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE RIDUZIONI TARI
2021 A FAVORE DELLE UTENZE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19,00** nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. **TORELLI FAUSTO** nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

TORELLI FAUSTO	Presente
TERENZIANI ELENA	Presente
FERRETTI PAOLO	Presente
ALEOTTI BRUNO	Presente
CATELLANI SABINE	Presente
CRISPINO CARMINE	Presente
ZAVARONI CATERINA	Presente
EUFEMI MARCO	Ass. giust.
GULISANO LUCA	Presente
GRISENDI SONIA VIVIANA	Presente
RABAGLIA ELISABETTA	Presente
TURRINI CINZIA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Presente
MONTANARI ELENA	Ass. giust.
FIorentino MASSIMILIANO	Presente
CANTARELLI CLIZIA	Ass. giust.
ROCCA LUIGI	Presente

Ne risultano presenti n.**14** e assenti n. **3**

Assessori non Consiglieri:

DIECI ROBERTA	Presente
FERRI STEFANO	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Assente

Assiste il Dott. D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE SEGRETARIO COMUNALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DEFINIZIONI DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE RIDUZIONI TARI 2021 A FAVORE DELLE UTENZE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO DOTT. FAUSTO TORELLI, sull'argomento posto in ordine del giorno, cede la parola all'Assessore per l'illustrazione.

L'ASSESSORE STEFANO FERRI spiega che vengono affrontate due tematiche: quelle che sono le modifiche del regolamento e quelle relative alle riduzioni riconosciute sia alle utenze domestiche e non domestiche per effetto della pandemia. Le modifiche al regolamento sono rappresentate da aspetti prettamente tecnici, legate al recepimento di norme nazionali ed europee. Rammenta due passaggi precedenti. Il Comune si è fatto carico dell'aumento finanziario rispetto alle tariffe applicate in corso d'anno. Si sarebbe potuto spalmare questo su tre anni però, in un periodo come questo di difficoltà economica, si è pensato di non fare carico sui cittadini. A differenza degli altri Comuni che hanno mantenuto la data del 30 giugno, per Montecchio la data è stata spostata al 30 settembre per dare la possibilità ad imprese e cittadini di ripartire dopo la pandemia con l'intervento delle riduzioni già sulla prima rata. Per le riduzioni delle utenze domestiche si è usato il criterio dell'ISEE. Fino a 8mila euro agevolazione pari al 100% della parte variabile, da 8.001 a 12.000 riduzione del 50% della parte variabile, da 12.001 a 16.000 riduzione del 25% della parte variabile. La terza fascia ha lo scopo di perequazione fiscale e di porre attenzione ad una fascia più ampia di cittadini. Prosegue dicendo che le richieste di esenzione dovranno essere presentate su un apposito modulo da presentare entro fine luglio. Per le utenze non domestiche è stato creato un criterio oggettivo con una clausola di salvaguardia finale. Si è deciso di agevolare le utenze non domestiche sia per quanto riguarda la quota fissa che la quota variabile concedendo una riduzione pari al 50% per sei mesi per le attività chiuse in zona arancione - arancione scuro e rossa. E' stata prevista una riduzione del 25% corrispondente a tre mesi per le attività chiuse in zona rossa dal 15 marzo al 11 aprile ed una ulteriore riduzione corrispondente a due mesi per quelle attività che potevano restare aperte anche durante il periodo di zona rossa. Nessuna riduzione per quelle attività che non hanno avuto problematiche legate alla pandemia.

ENTRANO IN SALA I CONSIGLIERI MARCO EUFEMI ED ELENA MONTANARI - PRESENTI N. 16.

Prosegue dicendo che si è ritenuto opportuno mettere una norma di chiusura con una clausola di salvaguardia che evita sperequazioni e cioè che a seguito di domanda scritta, possono essere ammessi a riduzione, sulla base di elementi oggettivi, anche soggetti che rientrano in categorie che non hanno riduzioni. Pone ora in evidenza un intervento la cui spesa stimata è di 305mila 976 euro di cui una parte ricadrà sulle utenze non domestiche ed euro 92mila sulle utenze domestiche.

IL CONSIGLIERE LUIGI ROCCA del Gruppo VIVIAMO MONTECCHIO dice che il suo gruppo è stato coinvolto nei lavori preparatori riguardanti questi sgravi ed esprime il suo voto favorevole. La spalatura sui redditi è corretta in quanto evita alcune sperequazioni ed è pure corretta la possibilità di rateizzare. Esprime un paio di precisazioni ad es. quando abbiamo la riduzione del 25% ci troviamo di fronte a due categorie un pò diverse che sono i barbieri e peersing e tatuaggi. I barbieri chiaramente hanno subito qualcosa in più. Pone un'altra considerazione sui distributori di

carburante che non hanno diritto a riduzioni però tutti sappiamo che l'indotto del traffico veicolare ha risentito tantissimo dell'assottigliamento nei periodi COVID.

IL CONSIGLIERE GABRIELE DELMONTE del Gruppo LEGA PER SALVINI PREMIER esprime dichiarazione di voto favorevole a nome suo e del suo gruppo sottolineando che non reputa facile prendere decisioni di questo tipo in questo periodo. Sono segnali che non è facile mandare in certi periodi e su questo è stato fatto un egregio lavoro. Esprime perplessità sulle deroghe. Oggi non si è parlato di deroghe sulle utenze domestiche però se ne è parlato su quelle non domestiche e lo ritiene perfettamente corretto in quanto se un'attività ritiene che la chisura abbia portato ad una perdita importante, può presentare un modulo di richiesta di agevolazione anche se non ne ha diritto per regolamento. L'osservazione è sul fatto che, per il momento si è parlato solo di chiusure volontarie, ma se un'attività è rimasta aperta con un fatturato molto inferiore causa la pandemia si chiede di valutare l'opzione di richiesta di deroga anche su un evidente calo di fatturato. Stessa cosa sulle utenze domestiche visto che si valutava la possibilità di inserire delle deroghe anche per chi ha un ISEE differente da queste tre fasce. Sulla base di situazioni personali, mediche, ecc. occorre cercare di trovare i criteri più oggettivi possibili. Ribadisce un concetto già espresso parlando di TARI. Se le famiglie hanno difficoltà economiche forse lo strumento TARI non è il più idoneo perchè si agevola un tributo che è legato specificatamente ad una motivazione ovvero al rifiuto. Occorre valutare l'aiuto per queste famiglie in un modo trasversale. Non andrebbe a legare una discrezionalità troppo eccessiva sulle agevolazioni TARI. Anticipa che sul piano finanziario in quanto è impossibile attuare un controllo il voto sarà di astensione.

L'ASSESSORE STEFANO FERRI ringrazia i capigruppo Delmonte, Rocca e Ferretti e ritiene che un voto unanime su questo tema abbia un grande senso. E' un bel segnale che stiamo dando a questo paese. Rispondendo al Consigliere Delmonte sottolinea di avere parlato di fatturato per cui l'attività che ha tenuto aperto per un servizio sociale o per dare un segnale nel periodo pandemico il cui conto economico "piange" se dimostrerà la sua situazione economica si valuterà senza tenere conto del codice di attività. Per il discorso TARI - utenze domestiche, concorda sul fatto che forse non è la TARI il problema ed è questo il motivo per cui abbiamo voluto evitare una eccessiva discrezionalità sulle utenze domestiche. Sono allo studio una serie di iniziative per i cittadini che hanno particolari difficoltà. Ringraziandolo per la collaborazione, risponde ora al capogruppo Rocca in merito ai distributori di carburanti rinviando a quanto ha appena sottolineato, per i barbieri e parrucchieri vale sempre la norma di chisura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con delibera di C.C. n. 57 del 08.09.2014 e successivamente modificato, da ultimo con delibere di C.C. rispettivamente n. 15 del 15.06.2020, n. 28 del

30.07.2020, n. 33 del 14.09.2020 e n. 31 del 10.05.2021, che si intende abrogato con la presente;

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con delibera di C.C. n. 61 del 28.12.2018 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 22 del 30.06.2020;

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non

utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che:

“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

DATO ATTO l'art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73, che - in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e che tale misura riconducibile alle utenze NON Domestiche e per il Comune di Montecchio Emilia risulta determinata in € 118.243,00 relativamente all'anno 2021, mentre per l'anno 2020 l'importo determinato nell'ambito del cosiddetto “fondone” risultava pari ad € 148.828,00 di cui € 53.085,08 già utilizzati per le agevolazioni erogate in corso d'esercizio 2020;

DATO ATTO, inoltre, che per l'anno 2021 non risulta attualmente prevista alcuna misura di interventi per agevolazioni a favore delle utenze domestiche, mentre per l'anno 2020 l'importo risultava pari ad € 32.354,00 oltre ad € 19.634,00 stanziati dalla Regione Emilia Romagna per il sostegno alla pandemia da COVID-19;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 10/05/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID disponibili come di seguito meglio specificato:

- Contributi dello Stato x minori entrate Tari x COVID-19	€ 128.096,99
di cui: utenze domestiche	€ 32.354,00

utenze non domestiche € 95.743,00

- Contributi della Regione E.R. x sostegno pandemia COVID-19 € 19.634,00

di cui: utenze domestiche € 19.634,00

utenze non domestiche € 0.00

RICHIAMATO l'art. 10, comma 10, del Regolamento TARI in approvazione che testualmente recita:

- 1. In caso di situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, alle utenze, siano domestiche che non, potranno essere riconosciute agevolazioni/riduzioni delle tariffe praticate. Ciò avverrà per le utenze non domestiche qualora abbiano avuto sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a tali situazioni eccezionali. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale, generalmente, in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale; in tale atto saranno, altresì, indicati i termini per la presentazione della documentazione e/o domanda eventualmente connessa alla concessione delle agevolazioni/riduzione di specie.**

RITENUTO necessario ed opportuno disciplinare, nell'ambito del succitato art. del Regolamento TARI, ulteriori agevolazioni volte sia alle utenze domestiche che alle NON domestiche, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

Utenze NON domestiche

- una riduzione che potrà, complessivamente, raggiungere la cifra massima di € 213.986,00, laddove tale riduzione verrà calcolata sia sulla quota fissa (QF) che sulla quota variabile (QV) e che prevede una **riduzione generale dell'8,33%** oltre alle seguenti successive ulteriori che risultano così articolate:
- **riduzione corrispondente a 6 mesi** (50% della TARI annua 2021) per le attività chiuse al pubblico durante i periodi di zona arancione, arancione scuro e rossa; a titolo esemplificativo ASSOCIAZIONI, AGENZIE VIAGGI, ALBERGHI, BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, DISCOTECHE, IMPIANTI SPORTIVI, RISTORANTI, PIZZERIE (non nate come servizio da asporto), PUB;
- **riduzione corrispondente a 3 mesi** (25% della TARI annua 2021) per le attività chiuse durante il periodo di zona rossa (dal 15/3 al 11/4/2021) e per le pizzerie nate come servizio da asporto; a titolo esemplificativo MENSE AZIENDALI, BARBIERI/PARRUCCHIERI, ESTETISTI, TATUAGGI/PIERCING, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, BIANCHERIA PER LA CASA, COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI NON ALIMENTARI, COMMERCIO MOBILI, PIZZERIE (nate come servizio da asporto);
- **riduzione corrispondente a 2 mesi** (16,67% della TARI annua 2021) per le attività che potevano restare aperte anche durante il periodo di zona rossa; a titolo esemplificativo ABBIGLIAMENTO PER BIMBI, UFFICI, PROFUMERIE, ATTIVITA' SANITARIE, STOCCAGGIO MERCI, TIPOGRAFIA, VENDITA ELETTRODOMESTICI, ATTIVITA'

INDUSTRIALI/ARTIGIANALI non comprese nella categoria senza riduzione;

- **nessuna riduzione** attività rimaste aperte quali a titolo esemplificativo SUPERMERCATI, NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI, FARMACIE, EDICOLE, TABACCHERIE, BANCHE, FERRAMENTA, ONORANZE FUNEBRI, ATTIVITA' INDUSTRIALI/ARTIGIANALI della filiera alimentare, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE;

Utenze domestiche

- una riduzione che potrà, complessivamente, raggiungere la cifra massima di € 92.000,00, laddove tale riduzione verrà calcolata sulla base dell'indice ISEE (dando possibilità di presentare anche quello riferito all'anno 2020) ed applicata alla sola quota variabile (QV) e che risulta così articolata:

100 % di agevolazione alle famiglie con **ISEE NON superiore ad € 8.000,00**

- 50 % di agevolazione alle famiglie con **ISEE NON superiore ad € 12.000,00**

- 25 % di agevolazione alle famiglie con **ISEE NON superiore ad € 16.000,00**

Le richieste di esenzione dovranno essere redatte su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione/Gestore della Riscossione la cui trasmissione avverrà secondo le modalità previste in calce al modulo stesso;

RILEVATO che la spesa per tali forme di intervento viene stimata complessivamente in € 305.986,00, e risulta finanziabile per € 118.243,00 con le risorse che risultano assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, pari ad € 187.743,00 mediante l'utilizzo di parte delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione 2020 derivanti da fondi COVID-19;

RITENUTO che l'erogazione della riduzione venga sospesa in presenza di insoluti TARI relativi a periodi precedenti l'anno di imposta 2020. L'erogazione della riduzione sarà sbloccata:

- al verificarsi del pagamento degli insoluti medesimi (anche utilizzando la riduzione TARI in compensazione, su richiesta del contribuente);
- su definizione di un piano di rientro sulla base delle regole previste per la rateizzazione di tributi arretrati (art. 19 bis del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali) che preveda la scadenza della prima rata entro il 30/08/2021;

RITENUTO, altresì, che venga garantita la possibilità di chiedere l'agevolazione non riconosciuta secondo le seguenti disposizioni:

- dietro richiesta scritta da parte del contribuente, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione/Gestore della Riscossione la cui trasmissione dovrà avvenire secondo le modalità previste in calce al modulo stesso;
- sulla base di documentazione idonea a dimostrare un rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato;

in caso di accoglimento di tale richiesta la riduzione verrà applicata nella seconda rata TARI 2021 (scadente il 2/12/2021);

PRESO ATTO che:

- *l'art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. n. 34/2019, dispone che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito*

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...";

- l'art.13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 dispone che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'IMU e dalla TASI "devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato" e che "in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

PRESA VISIONE dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, che, limitatamente all'anno 2021, prevede che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO il DPR n. 158/1999;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

ESAMINATO lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

ACQUISITO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI LEGALMENTE ESPRESSI DA PARTE DI N. 16 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare lo schema del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 25 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 01 Gennaio 2021;

4) di approvare le riduzioni così come meglio esplicitate nella parte motiva con una spesa massima erogabile quantificata in:

- € 213.986,00 per quelle rivolte alle utenze NON domestiche
- € 92.000,00 per quelle rivolte alle utenze domestiche

con una spesa totale stimata complessivamente in € 305.986,00 che risulta finanziata in funzione delle risorse assegnate di cui all'art.6 del D.L. n. 73/2021 (pari ad € 118.243,00) e, per la rimanente parte (pari ad

€ 187.743,00) mediante l'utilizzo di parte delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione 2020 derivanti da fondi COVID-19;

5) di prevedere che le riduzioni relative alle utenze non domestiche, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;

6) di dare atto che l'erogazione della riduzione viene sospesa in presenza di insoluti TARI relativi a periodi precedenti l'anno di imposta 2020. L'erogazione della riduzione sarà sbloccata:

- al verificarsi del pagamento degli insoluti medesimi (anche utilizzando la riduzione TARI in compensazione, su richiesta del contribuente);

- su definizione di un piano di rientro sulla base delle regole previste per la rateizzazione di tributi arretrati (art. 19 bis del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali) che preveda la scadenza della prima rata entro il 30/08/2021;

7) di dare atto, altresì, che resta garantita la possibilità di chiedere l'agevolazione non riconosciuta secondo le seguenti disposizioni:

- dietro richiesta scritta da parte del contribuente, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione/Gestore della Riscossione la cui trasmissione dovrà avvenire secondo le modalità previste in calce al modulo stesso;

- sulla base di documentazione idonea a dimostrare un rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato;

in caso di accoglimento di tale richiesta la riduzione verrà applicata nella seconda rata TARI 2021 (scadente il 2/12/2021);

8) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di procedere celermente a comunicare i nominativi dei beneficiari delle riduzioni a Iren Ambiente S.p.A., in tempo utile per l'inserimento nella 1^ rata TARI 2021;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI LEGALMENTE ESPRESSI DA PARTE DI N. 16 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 39 del 30/06/2021

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
TORELLI FAUSTO
F.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE
F.to digitalmente

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

**REVISORE UNICO DOTT.SSA CARLA CHIESA
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI N. 12/2021**

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE RIDUZIONI TARI 2021 A FAVORE DELLE UTENZE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.

PREMESSA

Il Comune di Montecchio Emilia ha approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI con delibera di C.C. n. 57, del 08/09/2014 e successivamente modificato da ultimo con delibere di C.C. n. 15, del 15/06/2020, n. 28, del 30/07/2020, n. 33, del 14/09/2020 e n. 31 del 10/05/2021.

L'Ente ha approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali con delibera di C.C. n. 61 del 28/12/2018 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 22 del 30/06/2020.

Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Visto l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";

L'Ente ritiene necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte dal D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente.



Visto l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."/;

Visto l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che:

"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";

Tutto ciò premesso:



Analisi della documentazione

L'art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73, indica che – in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e che tale misura riconducibile alle utenze NON Domestiche e per il Comune di Montecchio Emilia risulta determinata in € 118.243,00 relativamente all'anno 2021, mentre per l'anno 2020 l'importo determinato nell'ambito del cosiddetto "fondone" risultava pari ad € 148.828,00 di cui € 53.085,08 già utilizzati per le agevolazioni erogate in corso d'esercizio 2020.

Il Comune di Montecchio Emilia per l'anno 2021 non ha ancora previsto alcuna misura di interventi per agevolazioni a favore delle utenze Domestiche, mentre per l'anno 2020 l'importo risultava pari ad € 32.354,00 oltre ad € 19.634,00 stanziati dalla Regione Emilia Romagna per il sostegno alla pandemia da COVID-19;

Nel Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 10/05/2021, con riferimento, in particolare, alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020, sono presenti fondi derivanti da contributi COVID disponibili come di seguito meglio specificato:

Contributi dello Stato x minori entrate Tari x COVID-19	€	128.096,99
di cui:		
utenze domestiche	€ 32.354,00	
utenze non domestiche	€ 95.743,00	
Contributi della Regione E.R. x sostegno pandemia COVID-19	€	19.634,00
di cui:		
utenze domestiche	€ 19.634,00	
utenze non domestiche	€ 0,00	

L'ente ha quindi necessità di disciplinare, nell'ambito del Regolamento TARI, in particolare l'art. 10, comma 10, con ulteriori agevolazioni volte sia alle utenze domestiche che alle NON domestiche, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale.

L'art. 10, comma 10, del Regolamento TARI in approvazione testualmente recita:

In caso di situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, alle utenze, siano domestiche che non, potranno essere riconosciute agevolazioni/riduzioni delle tariffe praticate. Ciò avverrà per le utenze non domestiche qualora abbiano avuto sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a tali situazioni eccezionali. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale, generalmente, in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale; in tale atto saranno, altresì, indicati i termini per la presentazione della documentazione e/o domanda eventualmente connessa alla concessione delle agevolazioni/riduzione di specie.

Le riduzioni per tali forme di intervento prevedono una spesa stimata complessivamente in € 305.986,00, che risulta finanziabile per € 118.243,00 con le risorse che risultano assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, pari ad € 187.743,00 mediante l'utilizzo di parte delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione 2020 derivanti da fondi COVID-19.

La spesa complessivamente stimata risulta così suddivisa:

Utenze NON domestiche

- una riduzione che potrà, complessivamente, raggiungere la cifra massima di € 213.986,00, laddove tale riduzione verrà calcolata sia sulla quota fissa (QF) che sulla quota variabile (QV) e che prevede una riduzione generale dell'8,33%.

Utenze domestiche

- una riduzione che potrà, complessivamente, raggiungere la cifra massima di € 92.000,00, laddove tale riduzione verrà calcolata sulla base dell'indice ISEE (dando possibilità di presentare anche quello riferito all'anno 2020) ed applicata alla sola quota variabile (QV).

Le variazioni apportate, non risultano avere alcun impatto reale sull'impianto del regolamento stesso e risultano principalmente volte a recepire la situazione di disagio venutasi a creare a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico, esaminata la proposta del Consiglio Comunale di Modifica del regolamento sulla tassa sui rifiuti (TARI). Definizione dei criteri per il riconoscimento delle riduzioni Tari 2021 a favore delle utenze a causa dell'Emergenza Covid-19.

Rilevato e considerato che la proposta di delibera di Consiglio Comunale e l'allegato Regolamento, rispettano:

- Il principio della coerenza
- I principi di semplificazione
- I principi di adeguatezza, trasparenza e del sistema di riscossione

Rilevato che nella proposta di delibera si propone, correttamente, di far decorrere la modifica del Regolamento Tari dal 1 gennaio 2021.

PRESO ATTO che:

- *l'art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. n. 34/2019, dispone che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..."*;
- *l'art.13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 dispone che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'IMU e dalla TASI "devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato" e che "in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".*

Constatato che l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, limitatamente all'anno 2021, prevede che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Visto il DPR n. 158/1999;

Visto il D.Lgs 267/00;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/1997 e art. 7 del D.Lgs 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune; Constatato che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento Tari dell'Ente, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Vista la vigente normativa in materia di tributi ed entrate comunali;

Visto lo Statuto Comunale;



Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Il revisore

esprime parere favorevole

sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Modifica del regolamento sulla tassa sui rifiuti (TARI). Definizione dei criteri per il riconoscimento delle riduzioni Tari 2021 a favore delle utenze a causa dell'Emergenza Covid-19".

Codigoro, 25/06/2021

Il Revisore dei Conti

Carla Chiesa



